

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA

OGGETTO: Disposizioni applicative concernenti l'art. 38 della Convenzione riguardante lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento, il trattamento economico, la mobilitazione e l'impiego del personale del corpo volontario speciale, ausiliario dell'Esercito italiano, dell'Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta (ACISMOM).

1. PREMESSA

a. Il Corpo Militare dell'ACISMOM è un corpo speciale, volontario, ausiliario dell'Esercito, disciplinato:

- dagli artt. 1761 - 1775 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni;
- dalla Convenzione stipulata in data 14 febbraio 2014 dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'ACISMOM, approvata con decreto interministeriale del 22 aprile 2014 e successive modifiche e integrazioni. Tale Convenzione ha sostituito la precedente stipulata in data 15 febbraio 1949 e approvata con decreto interministeriale 1° settembre 1949 e successive modifiche e integrazioni.

Il funzionamento del Corpo Militare è assicurato dall'attività del personale del ruolo permanente, che comprende: 4 Ufficiali superiori della categoria commissari (3 Maggiori/Tenenti Colonnelli e 1 Colonnello), 5 Ufficiali inferiori della categoria commissari, 10 unità complessive di personale di assistenza (Sottufficiali e Militari di truppa). Complessivamente si tratta di 19 Unità, come previsto dalla Tabella "A" allegata alla menzionata Convenzione.

Il personale iscritto nel ruolo permanente, per il quale è costituito un rapporto di impiego con l'ACISMOM, è destinatario delle disposizioni relative allo stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale militare di pari grado in spe dell'Esercito, in quanto applicabili.

A mente dell'art. 38 della Convenzione:

- al personale del ruolo permanente spetta il trattamento economico di attività dei pari grado in servizio dell'Esercito presso il corrispondente Stato Maggiore. Conseguentemente le determinazioni stipendiali e i criteri di attribuzione dell'indennità di impiego operativo devono necessariamente essere omogenei con quelli previsti per analogo personale militare in forza presso lo Stato Maggiore Esercito;
- l'ACISMOM comunica mensilmente al Ministero della difesa i rendiconti della spesa sostenuta per il trattamento economico di attività del personale del ruolo permanente;
- il Ministero della difesa rimborsa all'ACISMOM la spesa sopra citata, dopo aver effettuato i necessari controlli sull'impiego e sulla regolarità della spesa.

Al riguardo si evidenzia che:

- dall'entrata in vigore della Convenzione e fino al 31 dicembre 2016, l'istruttoria dell'attestazione sulla regolarità della spesa è stata svolta dal II Reparto di SEGREDIFESA;
- dal 1° gennaio 2017 tale attività di verifica e controllo è stata effettuata dall'8^a Divisione di questa Direzione Generale, a seguito di provvedimento ordinamentale del Vice Segretario Generale *pro tempore* e in conformità a quanto stabilito dall'art. 27, co. 1, lett. c), n. 1 del decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013;
- i rimborsi all'ACISMOM per la corresponsione degli emolumenti economici al proprio personale sono stati eseguiti in contabilità speciale fino al 31 dicembre 2015. Dal 1° gennaio 2016 tali rimborsi vengono effettuati in contabilità ordinaria dalla 7^a Divisione della Direzione generale per il personale militare (PERSOMIL), previo nulla osta dell'articolazione di questa Amministrazione competente (dal 1° gennaio 2017, come accennato, la predetta 8^a Divisione di questa Direzione generale).

- b. Con la presente circolare, si intende fornire, innanzitutto, un quadro complessivo di riferimento normativo/regolamentare da applicare ai fini di un corretto rimborso della spesa sostenuta in materia di trattamento economico del personale militare del ruolo permanente dell'ACISMOM. Ciò alla luce, soprattutto, delle importanti novità introdotte dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, che hanno comportato, tra l'altro, la revisione, l'abrogazione e la sostituzione di molti istituti economici previgenti.

Inoltre, tenuto conto che nel corso di questi anni si sono registrate talune criticità (es. ritardi nell'adeguare i parametri stipendiali, non corretta attribuzione di talune indennità) nella corresponsione del trattamento economico in argomento, con le disposizioni applicative in oggetto si intende anche formalizzare una corretta procedura da adottare allorché si verificano situazioni in cui sia necessario agire per la restituzione di somme rimborsate ma che poi risultino non dovute a seguito di successivi e ulteriori controlli.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Di seguito si indicano i principali riferimenti normativi/regolamentari ai fini di un corretto rimborso del trattamento economico di attività del personale del ruolo permanente del corpo militare dell'ACISMOM, sul presupposto di garantire l'omogeneità di trattamento economico-stipendiale con i pari grado in servizio dell'Esercito presso il corrispondente Stato Maggiore:

- legge n. 78/1983 e successive modifiche e integrazioni, concernente l'aggiornamento della normativa relativa alle indennità operative del personale militare;
- legge n. 448/1998 e successive modifiche e integrazioni, con particolare rilievo all'art. 24;
- decreto legislativo n. 193/2003 e successive modifiche e integrazioni, relativamente all'introduzione dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di Polizia e delle Forze Armate;
- decreto del Presidente della Repubblica n. 52/2009, riguardante il recepimento dello schema di provvedimento integrativo per le Forze Armate relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007;
- decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, in quanto compatibili:
 - le disposizioni generali sul trattamento economico, con particolare riguardo agli artt. 1776, 1777, 1778, 1781, 1782 e 1783;
 - le disposizioni relative al personale militare fino al grado di Capitano (precedentemente al riordino di cui al decreto legislativo n. 94/2017 riferite al personale militare non dirigente), con particolare rilievo agli artt. 1800 e 1805;
 - le disposizioni relative agli Ufficiali generali e superiori, soprattutto quelle contenute negli artt. 1810, 1810-*bis*, 1810-*ter*, 1811, 1811-*bis*, 1812, 1817, 1820, 1822 e 1825;

- decreto del Presidente della Repubblica n. 185/2010, riguardante il recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze Armate relativo al biennio normativo ed economico 2008-2009;
- decreto legislativo n. 94/2017, che disciplina il riordino delle carriere militari, con particolare riferimento alla revisione/modifica/abrogazione di taluni istituti di trattamento economico;
- decreto del Presidente della Repubblica n. 40/2018, inerente al recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze Armate relativo al triennio normativo ed economico 2016-2018.

Si evidenziano, altresì, le disposizioni applicative emanate nel corso degli anni da PERSOMIL, alcune delle quali richiamate nel prosieguo della circolare.

3. DISPOSIZIONI GENERALI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO

Nel titolo I del libro VI del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni sono raccolte alcune norme di principio riferite a tutte le categorie del personale militare, che, in quanto compatibili con il disposto di cui all'art. 38 della Convenzione, sono applicabili anche al personale militare del ruolo permanente dell'ACISMOM. In particolare, si richiama l'attenzione su:

- l'art. 1776, che delinea tra i destinatari delle norme sul trattamento economico contenute nel citato decreto legislativo, tra l'altro, il personale dell'Esercito italiano;
- l'art. 1777, che –oltre a ribadire l'applicabilità delle norme contenute nel codice dell'ordinamento– fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal decreto legislativo n. 195/1995;
- l'art. 1778, riguardante il computo delle assenze per malattia. Tale articolo contiene disposizioni di rinvio all'art. 71, co. 1 e 1-*bis* del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008. In particolare, il comma 1 dispone in merito alla decurtazione del trattamento economico accessorio ed eventuale durante i primi dieci giorni di assenza per malattia, nei confronti della generalità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il comma 1-*bis* del citato art. 71, successivamente e ulteriormente modificato dalla legge n. 102/2009, reca il regime derogatorio, per l'intero comparto sicurezza e difesa, sicchè “gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale”. Si soggiunge che rimane applicabile la norma contenuta nell'art. 17 della legge n. 78/1983 e successive modifiche e integrazioni, che esclude la spettanza delle indennità ivi contenute, nel caso in cui l'assenza per malattia del personale si protragga oltre il quindicesimo giorno;
- l'art. 1780, sul principio di irreversibilità stipendiale.
- l'art. 1781, sul computo dell'anzianità di grado;
- l'art. 1782, sul computo dell'anzianità di servizio.

4. TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO DEGLI UFFICIALI SUPERIORI

a. Le novità introdotte dal riordino.

Il riordino disciplinato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 ha comportato notevoli modifiche nei confronti della normativa di riferimento applicabile al personale militare (e, quindi, anche a quello appartenente all'Esercito): dalle modifiche al reclutamento, stato e avanzamento fino alla revisione/abrogazione/sostituzione di alcuni istituti economici. Si segnala prioritariamente la nuova classificazione sistematica introdotta dal novellato art. 627 del decreto legislativo n. 66/2010 e la revisione dei titoli IV (ora riferito al personale militare

fino al grado di Capitano, vale a dire al cosiddetto personale parametrizzato; precedentemente riguardante fino al 31 dicembre 2017 il personale militare non dirigente, comprensivo anche del personale con i gradi di Tenente Colonnello e Maggiore) e V (ora riferito alle categorie degli Ufficiali generali e superiori; precedentemente riguardante fino al 31 dicembre 2017 il personale militare dirigente, vale a dire dal grado di Colonnello in poi) del libro sesto del predetto decreto legislativo.

b. Stipendi.

1) *Principio di omnicomprensività.*

Si fa rinvio a tale principio, applicabile, tra l'altro, a tutti gli Ufficiali superiori, che pone il divieto di corrispondere a tale categoria di personale, oltre allo stipendio, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in dipendenza della carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione, oltre agli emolumenti che abbiano carattere di generalità per il personale statale o siano espressamente previsti dal codice dell'ordinamento militare per il personale delle categorie di cui all'art. 627, co. 2, lettere a) e b).

2) *Modalità di determinazione e attribuzione stipendiale.*

Gli stipendi iniziali degli Ufficiali generali e degli Ufficiali superiori sono determinati – fatta salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze espressamente previste per il personale militare dalle disposizioni vigenti – negli importi annui lordi di cui all'art. 1810-*bis* del decreto legislativo n. 66/2010.

Si richiama, altresì, l'attenzione sulle modalità di determinazione dello stipendio da assegnare agli Ufficiali in argomento prevista dall'art. 1811, co. 1, lett. a), tra l'altro, per gli Ufficiali dell'Esercito e richiamata nel dettaglio dalla circolare di PERSOMIL n. M_D GMIL REG2017 0415063 del 14 luglio 2017 e dalla relativa tabella 2 in allegato "C". Il meccanismo del cosiddetto "abbattimento" consente di calcolare l'anzianità di grado in base alla differenza tra gli anni di servizio totali e il numero di anni stabilito per ciascun grado.

3) *Progressione economica.*

Dal 1° gennaio 2018 la progressione economica, nell'ambito di ogni livello/grado, continua a svilupparsi in otto classi biennali del 6% (computate sul valore tabellare iniziale) e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50% calcolati sul valore dell'ottava classe.

c. Indennità integrativa speciale.

Agli Ufficiali generali e superiori si applicano le disposizioni in materia di indennità integrativa speciale vigenti. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è attribuita tale indennità nelle misure annue lorde indicate nell'art. 1810-*ter* del decreto legislativo n. 66/2010 e riportate nella tabella 7 in allegato "H" della circolare di PERSOMIL n. M_D GMIL REG2017 0415063 del 14 luglio 2017. Tale indennità ha effetto sul regime di adeguamento retributivo di cui all'art. 24, co. 1 e 2 della legge n. 448/1998, sulla tredicesima mensilità e negli altri casi previsti dalla legge. Inoltre, tale indennità non può essere computata ai fini della maggiorazione del 18% di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973, come sostituito dall'art. 16 della legge n. 177/1976. Si fa rinvio, altresì, al prontuario sinottico predisposto dall'allora Centro Unico Stipendiale Esercito (CUSE), ora ridenominato Centro Nazionale Amministrativo Esercito (CNAE), n. M_D E25720 REG2017 0030289 del 4 agosto 2018.

d. Assegno pensionabile.

Agli Ufficiali superiori spetta l'assegno pensionabile nelle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'art. 1817 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni. Vedasi, al riguardo, la tabella 5 in allegato "F" della circolare n. M_D GMIL REG2017 0415063 del 14 luglio 2017 e quella indicata nel prontuario dell'allora CUSE (ora CNAE) annesso alla citata circolare del 4 agosto 2018 (che indica anche gli importi mensili lordi previgenti al riordino).

e. Indennità dirigenziale.

L'art. 1820 del decreto legislativo n. 66/2010, come modificato dall'art. 11, co. 2 del decreto legislativo n. 94/2017, individua le misure annue lorde, per tredici mensilità, da corrispondere a decorrere dal 1° gennaio 2018. Tale indennità sostituisce le precedenti indennità perequativa (erogata a favore di Generali di brigata e Colonnelli) e assegno di valorizzazione dirigenziale (i cui destinatari erano Tenenti Colonnelli e Maggiori). Anche tale indennità ha effetto sulla tredicesima mensilità. Inoltre, ad essa si applica l'adeguamento retributivo di cui all'art. 24 della legge n. 448/1998.

f. Indennità operative.

Si rimarca l'importanza sulla rideterminazione delle indennità di impiego operativo di base, specificatamente richiamate su base mensile lorda dall'art. 1822 a favore degli Ufficiali generali e degli Ufficiali superiori. Le suddette misure:

- costituiscono la base di calcolo per l'altra indennità operativa fondamentale direttamente applicabile al personale del ruolo permanente dell'ACISMOM, vale a dire l'indennità operativa per reparti di campagna. Attualmente, per tale indennità è prevista l'estensione al 125% di quella operativa di base per tutte le categorie del personale militare;
- sono suscettibili di adeguamento annuale retributivo, a mente dell'art. 24 della legge n. 448/1998;
- sono interamente computabili nella tredicesima mensilità;
- le relative quote pensionabili non rientrano nella voce stipendio, dalla quale sono tenute distinte dalla normativa, per cui non possono essere computate ai fini della maggiorazione del 18% di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973, come sostituito dall'art. 16 della legge n. 177/1976.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, tutte le maggiorazioni dell'indennità operativa di base andranno calcolate sugli importi stabiliti dal co. 1 dell'art. 1822 del decreto legislativo n. 66/2010. Vedasi, al riguardo, la tabella 3 in allegato "D" della circolare di PERSOMIL n. M_D GMIL REG2017 0415063 del 14 luglio 2017 e quella inserita nel prontuario sinottico n. M_D E25720 REG2017 0030289 del 4 agosto 2018 dell'allora CUSE (ora CNAE).

Per quanto attiene alla cosiddetta indennità di supercampagna prevista dall'art. 4, co. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 360/1996, si rimanda al successivo para. 7 della presente circolare.

g. Rinvio.

Per tutto quanto non richiamato espressamente dalla presente circolare, si fa rinvio alle discendenti disposizioni applicative di PERSOMIL in materia di trattamento economico fisso degli Ufficiali generali e degli Ufficiali superiori.

5. TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO DEGLI UFFICIALI PARAMETRIZZATI, DEI SOTTUFFICIALI E DEI GRADUATI

a. Le novità introdotte dal riordino.

Vedasi precedente para. 4, punto a..

b. Lo stipendio parametrico.

Determinazione del punto parametrico e dei parametri stipendiali. Gli elementi del calcolo dello stipendio parametrico sono il punto parametrico e i parametri stipendiali. Il valore del punto di parametro viene aumentato a seguito dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi delle procedure di concertazione. In particolare, il valore del punto parametrico (stabilito dall'art. 2, co. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/2007 e poi successivamente modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185/2010) è stato fissato in euro 178,05 annui lordi dall'ultimo provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze Armate relativo al triennio normativo ed economico 2016-2018. I parametri sono, invece, correlati al grado rivestito e, per talune posizioni gerarchiche, anche all'anzianità di grado maturata e sono attribuiti all'atto della promozione oppure al compimento del periodo di anzianità prevista. Il trattamento economico stipendiale è determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e i parametri riportati nei provvedimenti di concertazione.

Al riguardo, si sottolinea che –a seguito del riordino effettuato dal decreto legislativo n. 94/2017– il sistema dei parametri stipendiali è stato innovato. Si fa rinvio per le disposizioni di dettaglio e per le norme transitorie a quanto disciplinato da PERSOMIL con la più volte menzionata circolare n. M_D GMIL REG2017 0415063 del 14 luglio 2017 (con particolare riferimento alla tabella 8 in allegato "I").

Per quanto riguarda i nuovi parametri stipendiali (anche quelli applicabili nel periodo pregresso) si rimanda alla circolare di PERSOMIL n. M_D GMIL REG2018 0272050 del 3 maggio 2018 (che fornisce le disposizioni di dettaglio inerenti ai miglioramenti economici determinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 40/2018) e ai parametri, punti di parametro e agli importi annui lordi conseguenti indicati nelle tabelle ivi allegate. Si evidenzia che gli importi stipendiali risultanti dall'applicazione del provvedimento di concertazione di cui al DPR n. 40/2018 hanno effetto, tra l'altro, sulla tredicesima mensilità.

c. Trattamento economico accessorio.

1) *Rinvio ai provvedimenti di concertazione.*

L'art. 1805 del decreto legislativo opera un mero rinvio alla normativa pattizia abilitata a disciplinare la materia del trattamento economico accessorio. Nello specifico, nei riguardi del personale, tra l'altro, dell'Esercito si applicano le disposizioni in materia di indennità di impiego operativo e di competenze accessorie emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal decreto legislativo n. 195/1995.

2) *Indennità di impiego operativo.*

In virtù di quanto previsto dall'art. 1805, agli Ufficiali parametrizzati, ai Sottufficiali e ai Graduati compete l'indennità d'impiego operativo di base nella misura prevista in sede di concertazione. Si fa rinvio alle caratteristiche evidenziate nel precedente para. 4, punto f. (base di calcolo per le maggiorazioni previste per altre indennità, tredicesima mensilità, meccanismi di adeguamento retributivo, ecc.) per quanto attiene a tale tipologia di indennità. Si rammenta che alle categorie del personale militare interessato dal presente para. spetta l'estensione del 125% dell'indennità di base (cosiddetta indennità operativa per reparti di campagna).

3) *Importo aggiuntivo pensionabile.*

Al personale militare parametrizzato compete un importo aggiuntivo pensionabile la cui misura mensile lorda (di cui all'art. 4, co. 2 del DPR n. 185/2010) è stata rideterminata dapprima dall'art. 10, co. 7 del decreto legislativo n. 94/2017 e successivamente dal DPR

n. 40/2018. Vedasi i relativi importi nelle tabelle riepilogative contenute dalle circolari di PERSOMIL nn. M_D GMIL REG2017 0415063 del 14 luglio 2017 e M_D GMIL REG2018 0272050 del 3 maggio 2018, nonché dal prontuario sinottico n. M_D E25720 REG2017 0030289 del 4 agosto 2018 del CUSE.

4) *Assegno funzionale.*

Si richiama l'attenzione sull'art. 10, co. 10 e 11 del decreto legislativo n. 94/2017 e sull'art. 18 del DPR n. 40/2018, che hanno rivisto per taluni gradi gli importi dell'assegno funzionale annuo lordo da erogare.

5) *Contributo straordinario.*

Il contributo straordinario (pari a 80,00 euro mensili), introdotto, in favore del personale militare non destinatario di trattamento economico dirigenziale, dall'art. 1, co. 972 della legge di stabilità 2016 e successivamente prorogato, è corrisposto fino al 30 settembre 2017. A decorrere dalla medesima data, ai soggetti individuati dall'art. 10, co. 17 del decreto legislativo n. 94/2017 è corrisposto un assegno lordo *una tantum*, pari a euro 350,00.

d. Rinvio.

Per tutto quanto non richiamato espressamente dalla presente circolare, si fa rinvio alle discendenti disposizioni applicative di PERSOMIL in materia di trattamento economico fisso degli Ufficiali parametrizzati, dei Sottufficiali e dei Graduati.

6. ATTRIBUZIONE DELLA INDENNITÀ DI SUPERCAMPAGNA

- a. Con l'art. 4, co. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 360/1996, sostituito dall'art. 6, co. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/2007, è stata prevista la cosiddetta indennità di supercampagna, in favore di coloro che prestano servizio in particolari unità operative qualificate come grandi unità di pronto intervento nazionali ed internazionali, la cui misura percentuale è stata elevata dal 1° luglio 2002, al 150% dell'indennità operativa di base, a mente dell'art. 5, co. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163/2002. Tale indennità non va riconosciuta a tutto il personale militare, bensì soltanto a quello impiegato presso strutture aventi un particolare ed elevato grado di preparazione e di addestramento operativo, che devono essere comunque comprese in un contingente massimo di unità indicato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- b. Al personale del ruolo permanente del corpo militare dell'ACISMOM è stata finora attribuita l'indennità di supercampagna sulla base di direttive emanate dal Presidente dell'ACISMOM. Al riguardo, si evidenzia come –in considerazione della particolare natura di soggetto di diritto internazionale, che esercita funzioni sovrane, dell'ACISMOM– le strutture della predetta Associazione non possono essere destinatarie del decreto interministeriale sopra indicato. Pertanto, la scelta dell'attribuzione di tale maggiorazione è di pertinenza del Presidente dell'ACISMOM, come tale insindacabile. Quello che rileva ai fini *de quo*, tuttavia, è la rimborsabilità della predetta maggiorazione. Occorre distinguere il quadro normativo/regolamentare applicabile al periodo precedente alla stipula della Convenzione del 14 febbraio 2014 da quello successivo. Fino all'entrata in vigore di tale Convenzione del 2014, le determinazioni stipendiali (incluse quelle concernenti le indennità di impiego operativo) prodotte dall'ACISMOM dovevano essere stabilite con riferimento ad apposite tabelle e norme interne all'Associazione. Da agosto 2014, viceversa, è applicabile il regime di cui all'art. 38 della Convenzione.

- c. Con comunicazione n. M_D GPREV REG2019 0033185 del 18 marzo 2019, questa Direzione Generale ha proceduto a non autorizzare, con riserva e nelle more di ulteriori approfondimenti istruttori da effettuare con le altre articolazioni dell'Amministrazione interessate, il rimborso dell'indennità mensile di impiego operativo prevista per Reparti di campagna per il personale impiegato nell'ambito di Grandi Unità di pronto intervento nazionali ed internazionali (di cui all'art. 4, co. 2 del DPR n. 360/1996, come elevata dall'art. 5, co. 12 del DPR n. 163/2002). Ciò a seguito di verifiche e controlli avviati da parte dell'Ufficio Amministrazioni Speciali.
- d. Si ritiene che –nel rispetto di quanto statuito dall'art. 38 della Convenzione del 14 febbraio 2014, che prevede l'omogeneità di trattamento economico-stipendiale con i pari grado in servizio dell'Esercito presso il corrispondente Stato Maggiore– non sussistano i presupposti per un rimborso automatico della indennità di supercampagna da parte di questa Amministrazione. Ciò in quanto:
- il personale militare in servizio presso lo Stato Maggiore dell'Esercito non fruisce di tale maggiorazione, bensì della più generale indennità di campagna;
 - i compiti previsti per il personale del ruolo permanente dell'ACISMOM ed individuati nell'art. 1, co. 3 della Convenzione del 14 febbraio 2014 non sono sufficienti a estendere l'indennità di supercampagna a tale personale;
 - l'attribuzione del rimborso di una simile maggiorazione avrebbe dovuto essere espressamente contemplata nella Convenzione.
- e. Ciò premesso, ai fini di un eventuale rimborso della maggiorazione in argomento, questa Amministrazione si riserva di:
- valutare ogni elemento informativo/documentale prodotto da ACISMOM ritenuto utile a indicare l'effettivo svolgimento di quei particolari servizi ad elevato grado di preparazione e di addestramento operativo nell'ambito dello svolgimento di quelle attività a cui fa riferimento l'art. 1, co. 2 della Convenzione del 14 febbraio 2014, con particolare riferimento ad eventuali impieghi temporanei presso Enti/Reparti operativi delle Forze Armate destinatari dell'indennità in questione;
 - in tali ipotesi, eventualmente, di applicare il disposto di cui all'art. 17, co. 11 della legge n. 78/1983 e successive modifiche e integrazioni (sull'attribuzione delle misure giornaliere delle indennità).

7. CONTROLLI E RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA

- a. In base all'art. 38, co. 1 della Convenzione, l'ACISMOM comunica mensilmente all'articolazione del Ministero della difesa competente (a decorrere da gennaio 2017, l'8^a Divisione di questa Direzione Generale) i rendiconti della spesa sostenuta per il trattamento economico di attività del personale del ruolo permanente ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali. Oltre agli atti di inquadramento stipendiale/determinazioni stipendiali, l'ACISMOM provvede a trasmettere la seguente e ulteriore documentazione:
- residenze anagrafiche riferite al personale impiegato ed ogni eventuale aggiornamento;
 - stati di servizio aggiornati;
 - ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della verifica della correttezza degli emolumenti da rimborsare.
- b. L'8^a Divisione di questa Direzione Generale procederà a effettuare il controllo sulla regolarità della spesa e, successivamente, a inoltrare i rendiconti inerenti ai trattamenti economici mensili alla 7^a Divisione del III Reparto di PERSOMIL ai fini della predisposizione del rimborso nei confronti dell'ACISMOM.

Nell'ipotesi in cui si rendano necessari ulteriori approfondimenti ovvero si riscontrino anomalie, si potrà sospendere, con riserva, il rimborso di quella parte degli importi da verificare.

- c. Nelle ipotesi in cui, anche a seguito dei controlli successivi, si evidenzi una disomogeneità tra il trattamento economico percepito e quello effettivamente dovuto, tenendo conto dell'inquadramento economico-stipendiale di riferimento, questa Amministrazione –dopo aver opportunamente informato il Corpo militare dell'ACISMOM– agirà per la ripetizione dell'ammontare che risulterà eventualmente a debito della predetta Associazione, sotto forma di compensazione sui futuri rimborsi per le medesime attività. Resta ferma la possibilità di concordare con l'ACISMOM un piano di restituzione delle somme percepite, che risultassero non dovute.
- d. Per quanto riguarda la situazione pregressa, ai sensi dell'art. 2033 c.c. e del principio giurisprudenziale consolidato secondo cui si considera come atto dovuto l'esercizio del diritto-dovere dell'Amministrazione di ripetere le somme indebitamente corrisposte, peraltro soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., questa Amministrazione avrà cura di redigere appositi "specchi" dovuto/percepito per singolo amministrato appartenente al ruolo permanente del Corpo militare dell'Associazione, nonché di fornire un calcolo della complessiva situazione a debito a carico della medesima. Si procederà, quindi, a informare l'ACISMOM anche al fine di procedere alle attività indicate nel precedente punto c.
- e. Al contrario, sarà cura di questa Amministrazione provvedere a rimborsare ad ACISMOM eventuali somme dovute ma non erogate al personale del ruolo permanente del Corpo militare dell'Associazione (ad es. per ritardi nell'adeguare gli importi dovuti alle modifiche normative che aggiornano valori, misure, ecc.).

8. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Si fa riserva di modificare il presente articolato laddove intervengano modifiche/variazioni/revisioni del quadro normativo/regolamentare e applicativo di riferimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Dirig. Gen. Dott.ssa Maura PAOLOTTI